

## ***DETERMINA DIRIGENZIALE***

### ***DIRETTORE TECNICO***

***N° 1286 del 24/08/2021***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO E PREVENZIONE SU CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE PRESSO I LABORATORI DELLE SEDI ARTA, EMERGENTI A SEGUITO DI INTERVENTO GENERALE PREVISTO DA CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E VERIFICA CAPPE DI LABORATORIO. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 3 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CON LA DITTA TECHNO S.R.L. NEL BANDO "SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE". CIG: Z2632C85E7.
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Massimo Giusti
Posizione Organizzativa	Massimo Giusti

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

**CHE** con Determina Dirigenziale n°818 del 14/05/2021 è stata affidata ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 alla società TECHNO S.R.L. di Roma (RM) la fornitura del servizio di manutenzione preventiva e verifica delle cappe chimiche e biologiche in uso presso i laboratori ARTA, per il periodo di tre anni a decorrere dalla stipula del contratto, effettuata tramite Trattativa Diretta N.1706004 sul Mercato Elettronico della P.A. in data 25/05/2021;

**CHE** nel mese di giugno, come previsto nel contratto suddetto, sono state effettuate, da parte dei tecnici qualificati inviati dalla società fornitrice del servizio, le visite finalizzate alla verifica delle cappe presso i laboratori dei distretti Arta, come da rapporti di lavoro allegati (**Allegato 1**);

**CHE** nel corso delle suddette verifiche sono emerse problematiche varie (cappe guaste, cappe non aspiranti, motori guasti, cappe da tarare, vetri frontali guasti e fuori sede, acc...) che potrebbero determinare disagi per i tecnici che le utilizzano;

**DATO ATTO** che le lavorazioni tecniche emerse a seguito di intervento di verifica generale su tutti i DPC come da contratto si rendono necessarie per prevenire eventuali rotture e guasti futuri e per ripristinare situazioni attuali che non rendono tali dispositivi a norma rischiando di lasciare esposti i tecnici utilizzatori;

**DATO ATTO** che le cappe di laboratorio, classificate come DPC ovvero Dispositivi di Protezione Collettiva, sono sistemi che hanno lo scopo di agire in modo diretto sull'inquinamento biologico o chimico, prevenendo, riducendo o eliminando il rischio dell'esposizione dei tecnici di laboratorio e lo stesso ambiente interno, di conseguenza sono diretti a preservare la sicurezza dell'operatore nonché dell'ambiente, riducendo o eliminando il rischio di esposizione del lavoratore e la contaminazione dell'ambiente di lavoro;

### CONSIDERATO

**CHE** la legislazione italiana, attraverso il D.Lgs.81/2008 e s.m.i., inerente le attrezzature di lavoro, fissa dei precisi obblighi a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione delle cappe aspiranti, stabilendo all'art.71 che *"il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza"* e *"provvede affinché le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici e ad interventi di controllo straordinari"* e all'art.64 comma 1 che *"gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento"*;

**CHE** le cappe biologiche a flusso laminare, utilizzate per la manipolazione degli agenti biologici, le quali sono un valido sistema di prevenzione primaria in quanto impediscono la diffusione di materiale biologico potenzialmente pericoloso, sono classificate in tre categorie (Classe I, Classe II, Classe III) a seconda del livello di protezione che garantiscono all'operatore, all'ambiente circostante e al prodotto, devono essere conformi alla norma UNI



EN 12469 e possedere i requisiti minimi di performance riportati nella tabella 4 della norma, oltre che essere provviste di filtri HEPA;

**CHE** l'esigenza di uniformare le varie normative nazionali del settore e di definire nuovi standard prestazionali delle cappe chimiche ha portato all'emanazione della normativa comunitaria UNI EN 14175 che fissa i requisiti di sicurezza e prestazione per tutte le nuove cappe di aspirazione immesse sul mercato comunitario;

**DATO ATTO** che, alla luce dei riferimenti normativi suddetti, risulta obbligo del Datore di Lavoro sottoporre a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento, nonché all'eventuale ripristino e messa a norma, tutte le cappe chimiche e le cappe biologiche a flusso laminare presenti ed in uso presso i laboratori assegnati;

**VISTA** la necessità di mettere a norma le cappe in dotazione ai laboratori Arta, e ritenuto opportuno che gli interventi di ripristino necessari siano effettuati dalla società affidataria del servizio di verifica delle stesse;

**ACQUISITO** il PREVENTIVO nr. 130A/2021 del 04/08/2021 (*"Offerta per lavorazioni emergenti di ripristino funzionamento e prevenzione su cappe chimiche e biologiche presso VS. sedi a seguito di intervento generale"*) (**Allegato 2**), nel quale le lavorazioni emergenti a seguito di intervento di verifica su tutti i DPC sono quotati complessivamente Euro 14.335,95 + IVA al 22% pari a Euro 3.153,91 (Euro 17.489,86 IVA inclusa);

**VISTI** gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente *"Unità organizzativa responsabile del procedimento"*, *"Responsabile del procedimento"* e *"Compiti del responsabile del procedimento"*;

**VISTE** le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento ("RUP") per l'affidamento di appalti e concessioni"*;

**RITENUTO** di individuare nella persona del Dott. Massimo Giusti, Direttore Tecnico, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016

**VISTO** l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n° 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91), nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla seguente normativa:



- Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini” (G.U.R.I. 30.12.2016 n. 304), convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. 28.02.2017 n. 49)
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (“Decreto correttivo”) “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U.R.I. 05.05.2017 n. 103)
- Legge 27.12.2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (G.U.R.I. 29.12.2017 n. 302)
- Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (G.U.R.I. 14.12.2018 n. 290)
- Legge 3 maggio 2019, n. 37 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018” (G.U.R.I. 11.05.2019 n. 109)
- Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (“Sblocca Cantieri”) (G.U.R.I. 18.04.2019 n. 92), convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. 17.06.2019 n. 140)
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (Decreto “Fiscale”) (G.U.R.I. 26.10.2019 n. 252), convertito con modificazioni con Legge 19.12.2019 n. 157 (G.U.R.I. 24.12.2019 n. 301)
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto “Cura Italia”) (G.U.R.I. 17.03.2020 n. 70), convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020 n. 27 (G.U.R.I. 29.04.2020 n. 110)
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto “Rilancio”) (G.U.R.I. 19.05.2020 n. 128), convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77 (G.U.R.I. 18.07.2020 n. 180)
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto “Semplificazioni”) (G.U.R.I. 16.07.2020 n. 178) convertito con modificazioni con Legge 11.09.2020 n. 120 (G.U.R.I. 14.09.2020 n. 228) -

**VISTO** l'art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “*nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate*” (comma 3, lett b));

**CONSIDERATO** che la fornitura degli interventi indispensabili per rendere i dispositivi a norma, comprensivi di sostituzione di parti di ricambio idonee al corretto funzionamento degli stessi, che risulta necessaria alla corretta e piena utilizzazione dello stesso, senza dubbio è una consegna complementare effettuata dal fornitore del servizio di verifica delle cappe di laboratorio, di conseguenza sarebbe inopportuno affidare tali interventi ad una società differente da quella che ha effettuato già la verifica dei DPC in questione evidenziandone nel contempo le anomalie nel funzionamento secondo le norme di sicurezza che tutelano la salute dell'utilizzatore;



**DATO ATTO** che presupposto per l'affidamento della fornitura suddetta è indubbiamente la presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative del servizio di cui trattasi, il quale, consistendo in lavorazioni di ripristino del corretto funzionamento della cappe di laboratorio, deve necessariamente essere fornito dalla medesima ditta fornitrice del servizio di verifica delle cappe stesse, la quale è a conoscenza delle problematiche in quanto emerse nel corso degli interventi di verifica effettuati nel mese di giugno come da contratto stipulato;

**VISTO** l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1;

**VISTO** l'art. 1, comma 3 della la citata Legge 135/2012;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria da parte del RUP si è accertato che, alla data di adozione della presente determinazione, non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene sopra indicato (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.), mentre è possibile reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*";

**VISTO** che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del D.lgs.50/2016;

**VISTO** che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del D.lgs.50/2016;

**RITENUTO** quindi, al momento, che il mercato elettronico di Consip spa (MEPA), al quale si ricorre per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prevista dalla norma sopra indicata;



**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "SERVIZI - SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del bene oggetto della presente determinazione;

**RITENUTO** di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

**DARE ATTO** dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

**CONSIDERATO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto l'RSSP dell'Arta ha provveduto, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, alla redazione del DUVRI, acquisito al ns. Prot.n°0040688 del 17/08/2021 e allegato alla presente (**Allegato 3**), da cui risulta, al par.11, un costo forfettario da rischi interferenti pari ad Euro 18,00;

**DATO ATTO** che il Rup si impegna a consegnare il DUVRI alla ditta fornitrice e al controllo del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

**DATO ATTO** che il fornitore, ai fini dell'esecuzione del servizio, dovrà obbligatoriamente provvedere a sottoscrivere/firmare digitalmente il DUVRI;

**CONSIDERATO** che la spesa prevista per la fornitura del servizio è di Euro 17.511,46 (IVA inclusa e costi della sicurezza inclusi) di cui:

- Euro 17.489,86 (IVA inclusa) per spese del servizio
- Euro 21,60 (IVA inclusa) per DUVRI;

**CONSIDERATO** che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di sicurezza sul lavoro pari ad Euro 320,00, sono compresi nei costi indicati nel preventivo formulato dalla Techno S.r.l.;

**CONSIDERATO** che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito ("Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50"),, nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre



2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta TECHNO S.R.L. ed acquisita al ns. Prot.n°0022806 del 10/05/2021 (**Allegato 4**);

**VERIFICATO** che l'operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e possiede l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, come da allegato documento Prot.n°0022844 del 10/05/2021 (**Allegato 5**);

**DATO ATTO** che la società ha sottoscritto la dichiarazione Prot.n°0022807 del 10/05/2021, allegata alla presente determina (**Allegato 6**) relativa all'antipantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter della Legge 165/2001;

**ACQUISITA** la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni, come da Visura del Casellario Informativo Anac allegata (**Allegato 7**);

**ACQUISITA** la Visura del Registro delle Imprese relativa alle informazioni societarie della Techno S.r.l. (**Allegato 8**);

**ACQUISITO** il Certificato del Casellario Giudiziale (**Allegato 9**), attestante l'assenza di sentenze civili e penali a carico dell'Amministrazione unico della Techno S.r.l.;

**VISTO** l'esito della verifica, effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006, sulla regolarità fiscale della società, la cui posizione risulta regolare come da allegato (**Allegato 10**);

**DATO ATTO** che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TECHNO S.R.L. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL\_28102006 con scadenza validità 26/10/2021 (**Allegato 11**);

**PRESO ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, agli ulteriori controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento e che si effettuerà la stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa dato l'esito regolare degli stessi;

**DATO ATTO** che tutte le suddette certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell'operatore economico, ad eccezione del DURC, hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio;

**VISTA** tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

**RITENUTO** che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento sopra richiamato;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 19/11/2020 di adozione del bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 03/03/2021 di adozione della prima variazione al bilancio di Previsione 2021-2023;

**VISTA** la D.G.R. N. 207 del 22/04/2021 con cui la Regione Abruzzo ha approvato il bilancio di Previsione 2021/2023 di ARTA ABRUZZO e la prima variazione allo stesso, ai sensi



dell'Art. 8 c. 8 della L.R. 64/98 ARTA;

**DATO ATTO** che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

**VISTO** che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

**RITENUTO** di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'impegno di spesa di Euro 17.511,46 (IVA inclusa e spese di sicurezza incluse), sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2021;

**TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z2632C85E7**, che si allega alla presente (**Allegato 12**);

**ACQUISITO** il documento allegato con Prot.n°0022808 del 10/05/2021 (**Allegato 13**), con cui la ditta "TECHNO S.R.L." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

## DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** della necessità e dell'urgenza di affidare alla società TECHNO S.R.L., già affidataria del servizio triennale di verifica delle cappe chimiche e biologiche in dotazione ai laboratori Arta, gli interventi tecnici indispensabili per il ripristino del corretto funzionamento delle stesse, la cui necessità è emersa a seguito delle visite effettuate nel mese di giugno finalizzate alla verifica delle stesse;

2) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16.07.2020, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura del servizio di cui trattasi alla società TECHNO S.R.L. con sede in Roma (RM) – Via Bova, 11 – C.F./P.IVA 05240751007;



3) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Dott.Massimo Giusti, Direttore Tencico, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

4) **DI STABILIRE** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto l'RSSP dell'Arta ha provveduto, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 81/2008, alla redazione del DUVRI, acquisito al ns. Prot.n°0040688 del 17/08/2021 e allegato alla presente, da cui risulta, al par.11, un costo forfettario da rischi interferenti pari ad Euro 18,00;

5) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di Euro 17.511,46 (IVA inclusa e spese di sicurezza incluse), sul capitolo 09.06.1.03.60.0 denominato "ATTREZZATURE SANITARIE" del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

6) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia e all'importo dell'affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa in quanto gli stessi hanno dato esito regolare;

7) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura;

8) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **Z2632C85E7**;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

10) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;

Data, 24/08/2021

GIUSTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

